



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 44

SEZIONE

N° 44

REG. GENERALE

N° 2432108

UGIENZA DEL

17/11/2010 ore 11:30

SENTENZA

N°

602/44/10

funita con l'intervento del Signor


- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | LIBRANDI | SALVATORE | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ACCETTURA | IGNAZIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | BOLOGNA | LUCIANO | Giudice |

PROMUNCIATA IL

11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA N.

14/12/2010



COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE ROMA
Piazza Margherita n. 7

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 24321/08
depositato il 04/11/2008

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA NIMB. n° DEL 18/06/08 IRPEF 2006
contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MOCCI DOTT. GIOVANNI

ADVANCED ACCOUNTING & TAX CONSULTING
Via Farini 2, 00142 ROMA RM

Il Segretario
Romano B.

ISTANZA N° 108/10
SEZIONE 44
17/11/2010
Ufficio Reg. Trib. Roma 2

FATTO E DIRITTO

1.- Con il proposto ricorso, il dott. [REDACTED] ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di rimborso irpef sulla tassazione agevolata delle somme erogate per incentivare l'esodo dei lavoratori presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 6 - eccependone l'illegittimità e l'infondatezza.

In particolare, ha contestato l'operato dell'Amministrazione evidenziando che nella vicenda ha - tra l'altro - violato i principi stabiliti in materia dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

2.- Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, con nota depositata in data 11.11.2008, insistendo per il rigetto del gravame.

3.- Fissata la trattazione della controversia veniva emesso il dispositivo infra trascritto.


4.- Il ricorso è fondato.

Al riguardo, giova ricordare che per l'Amministrazione finanziaria il rigetto alla richiesta di rimborso in questione scaturisce dalla disparità di tassazione delle somme erogate ai lavoratori dipendenti a titolo di incentivo all'esodo che viene ridotta del 50% a seconda che il percettore abbia compiuto 50 anni di età se donna o 55 anni se uomo.

Nella situazione prospettata, sostiene l'Amministrazione che il ricorrente non avendo compiuto 55 anni di età al momento del collocamento a riposo anticipato, non poteva fruire della suddetta agevolazione.

5.- Invece, il ricorrente ha ribadito che tale comportamento

TRIBUNALE
PENALE - ROMA
CIRCOLO - ROMA
Regia Margherita n. 7



determina una inammissibile discriminazione con la disciplina applicabile alle donne, categoria favorita rispetto agli uomini che nella vicenda sono sfavoriti.

6.- In tale contesto, la Commissione ritiene che la fattispecie all'esame debba essere risolta tenendo conto dei principi comunitari di parità di trattamento tra uomini e donne dettati dalla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE e dell'articolo 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CEE.

In particolare, è stato stabilito il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compresa la promozione, le condizioni di lavoro e del trattamento di quiescenza o licenziamento : ciò implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente ed, inoltre, implica che siano garantite agli uomini ed alle donne le

medesime condizioni, senza discriminazioni alcuna.


COMMISSIONE TRIBUTARIA

DIVISIONALE - ROMA

UFFICIO - ROMA

SEGRETERIA - ROMA

Sul punto, poi, appare decisivo quanto statuito dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con ordinanza del 16 gennaio 2008, emessa nelle cause riunite C - 128/07 e C - 131/07 - con la quale è stato precisato che "qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti



della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alla persona dell'altra categoria".

7.- Applicando i suddetti principi, il ricorso trattandosi di rapporti non ancora esauriti - deve essere accolto siccome giuridicamente fondato per cui alla parte ricorrente deve essere applicata l'aliquota irpef agevolata sulle somme percepite come incentivo all'esodo volontario pari alla metà di quella ordinariamente applicabile per le indennità di trattamento di fine rapporto e per tutte le altre indennità equipollenti individuando per l'applicazione - sia per le donne che per gli uomini - l'età di 50 anni compiuti al momento dell'esodo anticipato.

8.- Sulle somme tardivamente liquidate, all'interessato devono essere, altresì, corrisposti gli interessi legali fino all'intero soddisfo.

9.- Trattandosi di questione di non facile soluzione, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma - Sezione 44 -
accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] e per gli effetti
riconosce che all'interessato spetta l'applicazione dell'aliquota irpef
agevolata sulle somme percepite come incentivo all'esodo
volontario nei sensi di cui in motivazione.


Devono essere, altresì, corrisposti alla parte ricorrente gli interessi
legali fino all'intero soddisfo sulle somme tardivamente liquidate.

Spese compensate.

Così deciso in Roma il 17.11.2010

3

Il Presidente Relatore



UFFICIO DEL PRESIDENTE RELATORE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA - SEZIONE 44
Piazza del Gesù Nuovo, 10 - 00187 Roma - Tel. 06/4782111
E-mail: c.tri.roma44@giustizia.it

